

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e la Clinica San Francesco Srl relativo al recupero di prestazioni sia di ricovero che di specialistica ambulatoriali non erogate a causa dell'emergenza pandemica ai sensi della DGR n. 925/2021 e del DDR n. 107/2022 per l'anno 2022

Premesso che:

- l'erogatore privato accreditato Clinica San Francesco Srl è soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in virtù del decreto dirigenziale di Azienda Zero n. 81 del 14/5/2020 e dell'accreditamento istituzionale ai sensi della DGR n. 1095 del 6/8/2020 e smi (DGR n. 1668 del 29/11/2021) per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni, secondo la dotazione di funzioni, attività e specialità ambulatoriali e nel limite del numero di posti letto previsto dalla vigente scheda di dotazione;
- l'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda ULSS definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;
- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;
- la DGR n. 1788 del 15 dicembre 2021 ha disposto l'assegnazione all'Azienda ULSS 9 Scaligera di un finanziamento pari a € 599.508,00 per prestazioni aggiuntive necessitate per fronteggiare la Fase 2 dell'emergenza pandemica da SARS-Cov-2, prevedendo che, al rientro in Fase 1, le eventuali disponibilità non utilizzate restassero a disposizione per il recupero delle prestazioni sanitarie sospese di cui alla DGR 1293/2021, per il tramite di acquisto di prestazioni aggiuntive sia da propri dipendenti sia da erogatori privati accreditati;
- la DGR n. 925 del 5 luglio 2021 prevede, per ciascun anno del triennio 2022-2024, l'assegnazione ad Azienda Zero di un finanziamento massimo complessivo pari a € 10.000.000,00 dedicato alla remunerazione di eventuali quote aggiuntive rispetto ai tetti di spesa assegnati agli erogatori ospedalieri privati accreditati finalizzate al recupero delle prestazioni, sia di ricovero che di specialistica ambulatoriale, non erogate ai cittadini residenti nel Veneto a causa dell'emergenza pandemica;
- il DDR n. 107 del 19 ottobre 2022, così come rettificato dal successivo DDR 111/2022, dispone, relativamente all'anno 2022, l'assegnazione all'Azienda ULSS 9 Scaligera di un importo complessivo pari a € 3.063.143,00 destinato per la contrattazione con gli erogatori ospedalieri privati accreditati insistenti sul territorio di competenza;

- con deliberazione aziendale n. 147 del 14/02/2023 questa Azienda ULSS ha preso atto del finanziamento ex DGR 1788/2021 e del finanziamento ex DGR 925/2021, disposto con DDR 107/2022 così come corretto dal DDR 111/2022, per la contrattazione con gli erogatori privati accreditati ed avviato l'iter amministrativo per la sottoscrizione degli accordi contrattuali ai sensi delle vigenti disposizioni;
- il presente accordo si applica esclusivamente alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale finalizzate al recupero delle liste d'attesa per l'anno 2022, in supero ai tetti di spesa previsti dalla DGR n. 925/2021 per gli erogatori ospedalieri privati accreditati.

Tutto ciò premesso e considerato

tra

l'Azienda ULSS 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda ULSS) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del legale rappresentate Direttore Generale Dott. Pietro Girardi

e

la Clinica San Francesco Srl (di seguito erogatore privato accreditato) di proprietà della Società Garofalo Health Care S.p.A., in persona del procuratore Dott. Samuele Natali, con sede legale in Verona Via Monte Ortigara n. 21/B, e sedi operative in Via Monte Ortigara n. 21/B e Corso Venezia n. 123 - c.f. 00420560237 – p.iva 03831150366, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.,

si conviene e si stipula il seguente

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale, da parte dell'erogatore privato accreditato, a favore dei cittadini residenti nel Veneto, in regime di extra budget per l'anno 2022, che verranno remunerate secondo le tariffe in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, applicando alle stesse lo sconto definito all'art. 4, con oneri a carico del SSR nell'ambito delle funzioni e branche accreditate, fino al tetto massimo di € 320.711,92 al netto dello sconto.

Art. 2 – Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero periodo contrattuale.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, della normativa di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresa quella emanata da ANAC in relazione ad ogni aspetto inerente l'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- b) verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- c) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- d) utilizzo dei ricettari;
- e) rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva;
- f) compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;
- g) completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda ULSS, delle agende relativamente alle prestazioni ambulatoriali;
- h) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- i) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- I. assicurare livelli di qualità delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- II. adempiere a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del D.M. 2 aprile 2015, n. 70;
- III. concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda ULSS, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, nel rispetto dei tempi massimi di attesa previsti per le diverse classi di priorità delle prestazioni, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost..

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile ed acconsente all'effettuazione di verifiche e controlli da parte dell'Azienda ULSS ai sensi di quanto riportato all'art. 3.

L'erogatore privato accreditato eroga le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale solo ai residenti nel Veneto.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo Aziendale di Controllo.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'Azienda ULSS effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 1 avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, applicando alla stessa uno sconto pari al 13%. L'Azienda ULSS provvederà al pagamento delle prestazioni nel termine di 60 giorni dal ricevimento di specifica rendicontazione e specifica regolare fattura.

Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 – Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla L.R. 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 6 – Durata dell'accordo

La durata del presente accordo è limitata all'anno 2022.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato accetta che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, deve stipulare un nuovo accordo contrattuale agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc.) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda ULSS si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione, all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda ULSS intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 8 – Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9 – Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 11 – Imposta di registro e imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico dell'erogatore privato accreditato.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per la Clinica San Francesco Srl
il Procuratore
Dott. Samuele Natali

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi

Data

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per la Clinica San Francesco Srl
il Procuratore
Dott. Samuele Natali

Per l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi